

LEGGE A SOSTEGNO DI NUOVA IMPRENDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 24 novembre 1997.

Art. 1

Principi generali

La presente legge è finalizzata alla promozione di nuova imprenditoria giovanile e femminile.

Le disposizioni della presente legge sono dirette a:

- a) favorire la promozione, l'organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali;
- b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità dei giovani e delle donne;
- c) agevolare l'accesso al credito per le imprese di giovani o a prevalente partecipazione di giovani e di donne;
- d) promuovere la presenza delle imprese di giovani o a prevalente partecipazione di giovani e di donne nei comparti più innovativi.

Art. 2

Soggetti beneficiari

Possono accedere ai benefici della presente legge: le imprese di diritto sammarinese organizzate in maniera individuale, in forma di società a responsabilità limitata, in forma di società per azioni, in forma di società in nome collettivo e in forma cooperativa, che siano di proprietà esclusivamente di giovani in possesso di residenza anagrafica in territorio e che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti.

Possono altresì accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge le imprese con più intestatari della licenza o le imprese a carattere societario di diritto sammarinese identificate al comma precedente ove la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione sia di proprietà di giovani in possesso dei requisiti di cui sopra.

Gli statuti societari devono contenere una clausola che non consenta atti di trasferimento della licenza o di quote o azioni societarie che facciano venire meno le condizioni soggettive di età e residenza fissate nei commi precedenti per almeno sette anni dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni di cui al successivo articolo 11.

La modifica della suddetta clausola statutaria o il trasferimento della licenza prima del termine di sette anni provoca l'immediata decadenza con conseguente restituzione delle agevolazioni concesse.

Art. 3

Le imprese femminili

Qualora le imprese di cui al precedente articolo 2 rispondano ai seguenti requisiti:

- a) nel caso di imprese individuali, quelle imprese di cui siano titolari donne;
- b) nel caso di società, le imprese nelle quali i due terzi del capitale sociale siano di proprietà di donne;

il limite massimo di età viene aumentato a 42 anni.

Art. 4

Progetti finanziabili

Le imprese di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono ammesse alle agevolazioni previste sulla base di progetti con caratteristiche innovative relativi alla realizzazione di servizi alle imprese di qualsiasi settore e alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura.

Il progetto deve caratterizzarsi con l'avvio di una nuova iniziativa, non sono ammessi quindi gli ampliamenti, gli ammodernamenti, le riconversioni e le ristrutturazioni di iniziative preesistenti.

L'attività d'impresa prevista nel progetto deve altresì rientrare tra quelle privilegiate dagli orientamenti di politica economica ed industriale.

L'attività d'impresa prevista nel progetto deve essere svolta per un periodo di almeno sette anni dalla data di ammissione alle agevolazioni previste dal successivo articolo 11.

Art. 5

I benefici

Sono previsti tre tipi di sostegni: incentivi finanziari, fiscali - contributivi e servizi reali.

Gli incentivi finanziari sono concessi per gli investimenti e per le spese di gestione.

Gli incentivi fiscali e contributivi riguardano:

- gli utili dell'esercizio delle attività imprenditoriali, previste dalla presente legge, sono esenti, nella misura e nelle modalità stabilite con apposito decreto reggenziale, dall'Imposta Generale sui Redditi per i primi cinque anni di attività;
- a tutti i lavoratori dipendenti assunti dalle imprese di cui alla presente legge si applica uno sgravio del 50% dei contributi previdenziali dovuti per i primi 5 anni di attività;
- le cambiali emesse dalle imprese che beneficiano della presente legge sono assoggettate al bollo nella misura dello 0,10 per mille, qualunque sia la loro scadenza ed il loro importo.

I servizi reali consistono in assistenza tecnica e attività di formazione e di qualificazione professionale, prestati da parte della costituenda Agenzia di Promozione e Sviluppo dell'Economia in collaborazione con Centro di Formazione Professionale, nell'ambito dei loro scopi istituzionali.

Per tali servizi sia che vengano erogati direttamente, sia in collaborazione con terzi lo Stato si assumerà i relativi costi per un periodo massimo di tre anni dall'avvio dell'attività.

Art. 6

Incentivi finanziari

Gli incentivi finanziari per gli investimenti e per le spese di gestione, sino al terzo anno di attività, sono concessi; qualunque sia l'ammontare complessivo del costo del progetto, limitatamente ad un tetto massimo di 200 milioni per le imprese di servizio e di 400 milioni per le imprese di produzione, di spese considerate ammissibili, di cui al successivo articolo 7, che si possono dividere in:

- a) contributo in conto capitale a fondo perduto che viene concesso per una percentuale massima del 20% delle spese ammissibili;
- b) credito agevolato nella misura massima dell'80% delle spese ammissibili con un onere di interessi a carico dello Stato pari al 60%. Il contributo in conto capitale a fondo perduto ed il credito agevolato sono erogati ai sensi della Legge 28 gennaio 1993 n. 13, dalla cui disponibilità finanziaria annuale sarà riservata una quota, sia per il finanziamento dei mutui, sia per il finanziamento dei contributi in conto capitale.

L'erogazione del contributo in conto capitale a fondo perduto sarà assistita da privilegio sui beni finanziati in favore dello Stato e sarà garantita contro la revocatoria nelle medesime forme previste all'articolo 21 della Legge 28 gennaio 1993, n. 13.

Art. 7

Spese ammissibili

Per quanto riguarda gli investimenti, le spese considerate ammissibili per la realizzazione del progetto sono:

- a) studio di fattibilità comprensivo dell'analisi di mercato;

- b) allacciamenti, macchinari, impianti ed attrezzature, brevetti
- c) altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale direttamente collegati al ciclo produttivo.

Non sono considerate ammissibili le spese per:

- a) acquisto terreno, costruzione e acquisto di immobili;
- b) spese sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.

Per quanto riguarda le spese di gestione, sono considerate ammissibili le seguenti spese che siano effettivamente sostenute e documentate:

- a) materie prime;
- b) semilavorati;
- c) prodotti finiti da utilizzarsi in nuovi processi di lavorazione;
- d) servizi ricevuti;
- e) interessi;
- f) sconti ed altri oneri finanziari;
- g) locazione di immobili;
- h) canoni di leasing (non ammessi per i progetti concernenti la fornitura di servizi).

Non sono ammissibili le spese per:

- a) interessi relativi a mutui a tasso agevolato;
- b) salari e stipendi;
- c) rimborso a soci prestatori d'opera;
- d) tutte le spese sostenute prima della data del provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni;
- e) spese per beni e servizi resi da parenti o soci;
- f) spese di rappresentanza.

Art. 8

Servizi reali

I servizi reali erogati alla nuova impresa da parte della costituenda Agenzia di Promozione e Sviluppo dell'Economia, possono consistere in: identificazione di opportunità di sviluppo, predisposizione degli strumenti informativi sulle tecnologie, promozione sui mercati internazionali, assistenza sulle normative e formazione.

Art. 9

Domanda di ammissione alle agevolazioni

La domanda di ammissione alle agevolazioni deve essere presentata alla costituenda Agenzia di Promozione e Sviluppo dell'Economia e deve contenere:

- a) nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, età, titolo di studio del richiedente;
- b) in caso di richiesta in forma associata deve essere presentato l'elenco dei soci;
- c) il progetto d'impresa, con specificazione delle caratteristiche concernenti il prodotto e/o il servizio che si intende produrre/svolgere, i mercati di approvvigionamento delle risorse necessarie, le prospettive di mercato;
- d) piano aziendale (business - plan);
- e) piano finanziario;
- f) piano occupazionale nel corto e medio periodo.

L'Agenzia di Promozione e Sviluppo dell'Economia, verificata la correttezza e la completezza degli adempimenti formali richiesti, sottopone la domanda all'esame della Commissione per l'imprenditoria giovanile e femminile di cui al successivo articolo 10.

Art. 10

Commissione per l'imprenditoria giovanile e femminile

Le agevolazioni di cui alla presente legge sono autorizzate dalla Commissione per l'imprenditoria giovanile e femminile composta da:

- Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e la Cooperazione Economica (Presidente);
- Segretario di Stato per il Lavoro e la Cooperazione;
- Direttore del Dipartimento di Studi Tecnologici ed Economici dell'Università di San Marino;
- Presidente (Segretario Generale) ANIS;
- Presidente (Segretario Generale) OSLA;
- Presidente (Segretario Generale) UNAS;

- Rappresentante degli Istituti di Credito convenzionati;
- 2 rappresentanti della costituenda Agenzia di Promozione e di Sviluppo dell'Economia.

I membri della Commissione sono nominati con delibera del Congresso di Stato su proposta delle organizzazioni di appartenenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e restano in carica tre anni. E' facoltà dei membri delegare per iscritto un loro rappresentante qualora siano impediti a partecipare alle riunioni della Commissione.

La Commissione per l'imprenditoria femminile e giovanile ha il compito di verificare la presenza dei requisiti di cui alla presente legge, di esaminare, valutare il progetto d'impresa e di deliberare.

La Commissione per l'imprenditoria femminile e giovanile esamina il progetto con i promotori, e successivamente delibera. Avvenuta la deliberazione comunica in forma scritta, motivandola, la decisione al presentatore.

La Commissione per l'imprenditoria femminile e giovanile esamina entro e non oltre il 30 dicembre i progetti presentati entro il 30 settembre e non oltre il 30 giugno i progetti presentati entro il 30 marzo.

Art. 11

Esame della domanda e provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni

La Commissione per l'imprenditoria giovanile e femminile, sulla base dello studio di fattibilità presentato, delibera l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 5 nella misura e proporzione che ritiene più congrua alla realizzazione del progetto imprenditoriale, tenuto conto della credibilità dei soggetti proponenti, delle potenzialità del mercato di riferimento, delle scelte tecniche ipotizzate, della convenienza economica dell'iniziativa e valutata la compatibilità dell'iniziativa con gli indirizzi economici generali della Repubblica.

La delibera di ammissione alle agevolazioni deve stabilire le caratteristiche del progetto finanziato, le spese ammesse e i tempi di attuazione dell'iniziativa e fissa le caratteristiche delle agevolazioni finanziarie concesse.

Art. 12

Revoca e cumulabilità delle agevolazioni

Oltre alle competenze di controllo previste per gli Uffici della Pubblica Amministrazione e per gli Organi ispettivi, la Commissione per l'imprenditoria giovanile e femminile può effettuare ispezioni e verifiche tese ad accertare la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 che hanno determinato la concessione delle agevolazioni.

La Commissione per l'imprenditoria giovanile e femminile propone la revoca delle agevolazioni concesse qualora i requisiti in questione dovessero risultare non più sussistenti, attivando il recupero delle somme erogate e delle spese.

Le agevolazioni della presente legge non sono cumulabili con quelle di cui alla Legge 28 gennaio 1993 n. 13.

Per quanto non previsto dalla presente legge in materia di contributi a fondo perduto e di credito agevolato, si applica, per quanto compatibile la Legge 28 gennaio 1993 n. 13, ed in particolare gli articoli 20, 21 e 22.

Art. 13

Copertura finanziaria

Agli oneri finanziari connessi alla presente legge si provvede:

- i costi inerenti gli incentivi finanziari previsti all'articolo 6 della presente legge vanno imputati sul cap. 5/7220 "Contributo in c/interessi per crediti agevolati alle imprese";
- i costi inerenti gli sgravi contributivi di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 vanno imputati sul cap. 8/7460 "Fondo speciale per interventi sull'occupazione";
- i costi inerenti l'erogazione di servizi reali, da parte della costituenda Agenzia di Promozione e Sviluppo dell'Economia vanno imputati su apposito capitolo di Bilancio istituito, presso la Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e la Cooperazione Economica, con legge finanziaria.

Art. 14

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 26 novembre 1997/1697 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Luigi Mazza - Marino Zanotti

